

ADDI 22 NOVEMBRE 1939 - XVIII -

si provvederà con successiva deliberazione all'apertura del concorso per la nomina al titolare al posto che viene ad essere vacante.

ADDI 22 NOVEMBRE 1939 - XVIII -

I L P O D E S T A'

Rilevato che la Milizia della Strada ha elevato varie contravvenzioni a proprietari di veicoli a trazione animale, residenti in questo Comune, perchè sprovvisti del contrassegno di verifica della targa, prescritto dal comma 4° dell'art° 45 del T. U. di norme per la tutela della strada e per la circolazione, approvato con R.D. 8 Dicembre 1933, n° 1740.

Ritenuto di regolarizzare tale irregolarità dispendendo la verifica ai veicoli a trazione animale esistenti nel Comune.

D e l i b e r a

di incaricare le Guardie Comunali di procedere alla verifica dei veicoli a trazione animale esistenti nel Comune, per l'apposizione del contrassegno di cui all'art° 45 citato in narrativa, da eseguire in giorni ed ore da notificare agli interessati a mezzo di manifesto. I proprietari di veicoli aventi la targa non in regola dovranno provvedere a loro cura e spese alla sostituzione, salvo a munirli in un secondo tempo del contrassegno predetto.

Gli interessati corrisponderanno al Comune il diritto fisso di L. 2.00, ripartibili per L. 1.00 a favore del proprietario del peso pubblico di Venturina Sig. Bagni Dante e per L. 1.00 a vantaggio della Cassa Comunale.

ADDI 22 NOVEMBRE 1939 - XVIII -

I L P O D E S T A'

Visto il vigente regolamento edilizio deliberato dal Consiglio Comunale il 10 Maggio 1900 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 18 Giugno successivo.

Ritenuta la necessità di abrogare tale regolamento, contenente norme antiquate e non rispondenti alle esigenze attuali del Comune, per sostituirlo con altro che sia aggiornato colle disposizioni recentemente emanate in materia.

Visto l'art° 53 n° 6 del T. U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 7 Marzo 1934, n° 383.

D e l i b e r a:

di approvare l'unito regolamento edilizio abrogando quello attualmente in vigore, deliberato dal Consiglio Comunale il 10 Maggio 1900.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 - Chiunque intenda eseguire costruzioni ovvero apportare modifiche od ampliamenti

N° 269
Pubblicato il 23/11/39
Il Segretario Comunale

N° 270
Pubblicato il 23/11/39
Il Segretario Comunale

Pl. Segretario
27-6-1959
[Signature]

22 NOVEMBRE 1959-XVIII-

di qualsiasi entità e natura a quelle esistenti nel territorio del Comune, deve chiedere al Podestà apposita autorizzazione obbligandosi ad osservare le norme particolari del regolamento d'igiene e di edilizia Comunali. A tale obbligo dovrà sottostare anche chi intende rinnovare le tinteggiature, apporre insegne, iscrizioni, tendoni ecc. comunque visibili all'esterno dei fabbricati.

Art° 2 - Le domande in carta libera, al Podestà, dovranno essere firmate dal proprietario e contenere la chiara descrizione dei lavori che si vogliono intraprendere, la dichiarazione del tempo entro il quale s'intende compierli, e dovranno pure contenere la indicazione dell'elezione di domicilio nel Comune. Le domande dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale, la quale, dopo verifica sommaria della regolarità delle domande e dei documenti allegati, ne rilascerà ricevuta.

Art° 3 - Ogni domanda deve essere corredata da due copie del disegno dell'opera, firmate dal proprietario e dal tecnico progettista. Questi dovranno essere un Ingegnere o Architetto, o Geometra o Perito Edile iscritto nei rispettivi albi professionali a seconda delle competenze e limitazioni stabilite dalle vigenti leggi per l'esercizio delle suddette professioni, nonché ai sensi della legge 29 Luglio 1935 numero 1213 per le opere in cemento armato. I lavori dovranno essere diretti da un professionista autorizzato, ai sensi delle leggi e regolamenti di cui al precedente comma, il cui nome sarà specificato nella denuncia di cui all'art° 2.

Il proprietario nella domanda, o comunque prima di iniziare i lavori, dovrà indicare il nome dell'assuntore del lavoro stesso, esso dovrà essere di capacità pratica comprovata da documenti o notoriamente conosciuta.

Nel caso che durante il corso dei lavori cambiasse il direttore dei lavori o l'Appaltatore ne dovrà essere fatta denuncia al Comune.

Art° 4 - I disegni dovranno essere redatti in maniera chiara e decorosa su carta tela di conveniente consistenza, dovranno essere piegati in formato protocollo, come la carta su cui viene scritta la domanda e dovranno essere compilati nella scala metrica di 1/100 per gli alzati, per le piante e per le sezioni, di 1/20 per i particolari.

Si dovranno presentare i disegni o tipi seguenti :

- a) tutti i prospetti;
- b) le piante di tutti i piani compreso quello delle fondazioni e della copertura;
- c) due sezioni fatte almeno sulla linea più importante e che comprenda sempre la scala, e della quale risulti anche la posizione altimetrica della strada pubblica prospiciente il fabbricato;
- d) qualche particolare delle decorazioni esterne;

ADDI 22 NOVEMBRE 1939-XVIII-

In ogni disegno saranno notati con numeri le dimensioni principali come i lati interni ed esterni delle piante, le altezze dei singoli piani e quella della linea di gronda agli altri necessari a meglio individuarne l'opera.

Per le nuove costruzioni dovrà presentarsi anche una pianta di insieme, di scala non minore di 1/1000, dalla quale apparisca la posizione dell'edificio relativamente agli altri limitrofi, e sia rappresentata la strada lungo la quale l'edificio stesso verrà eretto e qualche fotografia che dia lo stato attuale della zona.

COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Art° 5 - Il Podestà provvede sulle domande di licenza per occupazione temporanea del suolo pubblico e dello spazio sovrastante e del sottosuolo, resa necessario per l'esecuzione dei lavori in fondi privati.

Art° 6 - Tutte le domande di opere progettate come è detto nella parte prima del presente regolamento, saranno sottoposte al parere della Commissione edilizia.

Art° 7 - La Commissione edilizia è composta :

- 1° - del Podestà o di un suo delegato che la presiede e la convoca;
- 2° - di 4 membri nominati dal Podestà tra le persone notoriamente competenti in materia;
- 3° - dell'Ufficiale Sanitario
- 4° - del tecnico Comunale che eserciterà anche le funzioni di segretario della Commissione.

Art° 8 - I membri elettivi della Commissione Edilizia durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art° 9 - La Commissione edilizia si aduna ogni volta che vi sono oggetti da trattare.

Per la validità dell'adunanza deve intervenire la maggioranza dei membri della Commissione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art° 10 - Ordinariamente la Commissione edilizia dà il suo parere sulle domande riguardanti le nuove costruzioni, le ricostruzioni totali o parziali, i restauri di qualsiasi entità o natura e in generale le opere alle quali si riferisce il presente regolamento. Su richiesta del Podestà potrà essere interpellata anche sulle opere di carattere o d'interesse municipale.

Art° 11 - Può la Commissione, prima di emettere il suo parere, chiamare presso di sé gli autori dei progetti allo scopo di avere informazioni o spiegazioni intorno ai medesimi.

Art° 12 - La Commissione emetta parere favorevole quando, dall'esame dei tipi presentati e dalle opere dichiarate nulla emerga che sia contrario alle esigenze generali della tecnica e dell'arte e alle prescrizioni del presente regolamento e della leggi e regolamenti vigenti. In caso diverso può fare annotazione di quanto sia da emendare perchè i progetti rispondano alle esigenze e norme succennate, oppure respinge senz'altro i progetti presentati.

Art° 13 - Quando la Commissione debba dar parere sopra domande o progetti di cui siano autori, proprietari o altrimenti interessati uno o più membri di essa, questi non potranno assistere alla discussione, né dare il proprio voto.

Art° 14 - I processi verbali delle adunanze della Commissione saranno scritti in apposito libro, a cura del Segretario, e dovranno indicare i motivi dei pareri dati ed il numero dei voti favorevoli o contrari. Dopo l'approvazione della Commissione verranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art° 15 - Quando i disegni dell'opera siano approvati, uno dei due originali viene restituito al richiedente, munito della firma del Podestà e del bollo dell'Ufficio Tecnico Comunale e vale come permesso di esecuzione.

Art° 16 - Le suddette comunicazioni dovranno essere fatte al richiedente nel termine di giorni trenta dalla data della ricevuta rilasciata dall'ufficio tecnico, come è detto nel precedente articolo 2.

Art° 17 - Qualora si tratti di costruzioni per aziende industriali, resta fermo l'obbligo della denuncia preventiva dell'opera ai sensi del regolamento generale d'igiene del lavoro.

DEI PROSPETTI DEGLI EDIFICI E DELLE CASE IN RELAZIONE ALLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE

Art° 18 - Indipendentemente dalle dichiarazioni di cui all'art° 1 non si può intraprendere la costruzione di muri a confine delle strade e piazze pubbliche senza farne particolare domanda al Podestà, il quale darà incarico all'Ufficio tecnico di procedere nel termine di venti giorni dalla domanda al riconoscimento della linea di confine tra il suolo pubblico e il privato e di determinare i capisaldi altimetrici i quali debbono riferirsi alle soglie delle porte esterne e conseguentemente tutte le altre parti di fabbricati.

Art° 19 - L'altezza dei fabbricati misurati dal piano stradale o dal marciapiede alla linea di gronda non potrà di norma essere superiore alla larghezza della strada sulla quale fronteggiano. Tale altezza potrà giungere ai metri otto, qualunque sia la larghezza della strada antistante.

Il numero minimo dei piani varierà da un minimo di due ad un massimo di sei compreso il piano terreno.

Art° 20 - Potrà anche superarsi l'altezza competente alla larghezza stradale, costruendo in ritiro l'intero fabbricato purchè a giudizio della Commissione Edilizia non si oppongano ragioni di estetica od altre d'interesse pubblico. In tal caso l'altezza del fabbricato non dovrà superare la larghezza della sezione stradale aumentata della larghezza del suddetto ritiro. L'area così lasciata libera deve essere recinta con cancellata pavimentata o coltivata a giardino.

Art° 21 - Oltre l'altezza competente alla larghezza stradale potrà essere permesso un piano in ritiro purchè l'altezza di questo non superi la profondità del ritiro stesso.

Il ritiro potrà anche farsi al di sopra del piano terreno ed in questo caso sarà vietato ogni ulteriore ritiro.

Art° 22 - I prospetti dei fabbricati devono avere aspetto conveniente in relazione all'importanza della via e delle piazze sulle quali si trovano. Similmente le altre pareti che più o meno siano direttamente visibili da vie e piazze pubbliche, devono essere trattate in modo che anche queste vedute secondarie rispondano alle esigenze dell'edilizia e contribuiscano al decoro della contrada.

Art° 23 - E' vietata la costruzione di latrine, lavandini od altro, con relative bussole sparamenti dai fabbricati, o su ballatoi di disimpegno.

Art° 24 - Gli aggetti delle frondi fino all'altezza di m. 2.20 debbono essere maggiori di m. 0.15. Nelle strade di larghezza inferiori a metri 7 sono vietati balconi sporgenti oltre m. 0.80, nelle strade di larghezza superiore a m. 7.00, la sporgenza dei balconi non potrà essere maggiore a m. 1.20. Detti balconi dovranno essere solidamente costruiti.

Art° 25 - E' vietato che le imposte delle porte nelle facciate si aprano esternamente, il divieto si estende alle imposte delle finestre e delle aperture di qualunque specie, nelle quali la soglia sia ad un'altezza minore di m. 2.20 dalla strada o dal marciapiede.

Art° 26 - Le acque dei tetti dovranno essere a cura e spese dei proprietari, raccolte entro canali orizzontali e fatte discendere entro tubi verticali fino al piano della strada e condotte sotterraneamente alle pubbliche fogne, ove queste siano alla distanza non maggiore di m. 10 dai fabbricati. I tubi verticali sopradetti debbono essere in ghisa od acciaio fino all'altezza di m. 2.20 dal suolo od internati fino a tale altezza nei muri.

Art° 27 - Le tinte dei muri esterni e dei serramenti di porte e di finestre dovranno essere preventivamente sottoposte al parere della Commissione edilizia, che potrà richiedere anche prove di campione sulle parti da tinteggiare.

Art° 28 - I prospetti delle case debbono, a cura dei proprietari, essere conservati in buono stato di manutenzione, tanto in riguardo agli intonaci che alle decorazioni come alle tinte e alle vernici. Il Podestà potrà richiedere all'osservanza di tale prescrizione i proprietari che non vi si fossero uniformati, prefiggendo loro un congruo termine per uniformarsi, e, qualora questi persistessero nel rifiuto, farà eseguire i lavori d'ufficio a totale carico del proprietario previo procedimenti del Titolo III Capo VII della Legge Comunale e Provinciale.

EDIFICI DI CARATTERE ARTISTICO E STORICO

Art° 29 - Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico senza darne previamente avviso oltrechè al podestà alla R. Sovrintendenza all'arte

ADDI 22 NOVEMBRE 1939-XVIII-

Medioevale e moderna, alle cui disposizioni il proprietario dovrà attenersi nell'esecuzione dei lavori.

Art° 30 - Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

Art° 31 - Sono considerati edifici meritevoli di essere considerati per speciali riguardi artistici e storici quelli iscritti nell'elenco degli edifici Monumentali della Provincia pubblicato a cura del ministero dell'Educazione Nazionale.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE E ALLA STABILITA' DEI FABBRICATI

Art° 32 - Salvo casi eccezionali non sono ammessi cortili chiusi.

Art° 33 - I pozzi di luce o chiostrine potranno essere permessi soltanto in casi eccezionali per rifacimenti di edifici o nuove costruzioni nel vecchio abitato per dar luce ed aria a scale. I pozzi di luce sono vietati per latrine, stanze da bagno corridoi e per gli ambienti abitabili in genere (cucine, stalle, forni ed altre officine emananti esalazioni nocive o fastidiose, ecc.)

Laera libera di ogni chiostrina dovrà essere 1/25 della somma delle superfici dei muri che la limitano e la normale minima frazione i muri non potranno essere minore di M. 2.^oC.

Ogni chiostrina dovrà inoltre, nella parte inferiore, essere pavimentata e in diretta comunicazione per mezzo di corridoi o passaggi, con le vie e con i cortili principali e presso la loro sommità dovranno essere in modo che si abbia una continua rinnovazione d'aria.

Art° 34 - Le cantine dovranno avere il pavimento impermeabile e sovrapposto al vespaio almeno non meno di m. 0.40 oppure alla camera d'aria e più alto debitamente della foggiatura. Inoltre i muri di perimetro delle cantine nella parte contro terra dovranno essere asfaltati e rivestiti di intonaco.

Tra il muro di fondazione e quello di spiccato si applicherà uno strato di asfalto dello spessore minimo di m. 10 e ciò per difendersi dalle correnti capillari ascendenti di umidità.

Art° 35 - Per le intercapedini o zone libere, o vie private interposte fra due fabbricati diversi o fra due corpi di fabbrica di uno stesso gruppo di fabbricati, salve le distanze stabilite del Codice Civile, si osservano sempre le stesse norme di cui al precedente art° 32 riflettenti i cortili.

Gli sbocchi presso le vie pubbliche dovranno essere chiusi con muri regolari o con cancelli alti m. 3 salvo al Podestà di permettere, udito il parere della Commissione edilizia, altezze minori.

Art° 36 - E' vietato di collocare gli sbocchi dei fumi nelle facciate degli edifici

n. 1469 U^o per bollo

Esolle lire H.

Il Prefetto



ADDI 22 NOVEMBRE 1939-XVIII

Alle facciate degli edifici prospicienti sulle strade o piazze.

Le acque piovane che derivano dalle case debbono essere incanalate e allo sbocco inferiore delle grondaie essere raccolte in cunicoli e convogliate nelle pubbliche fogne in modo da impedire la loro dispersione sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 37 - È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, sui terreni franosi o comunque atti a scoscendere sul confine di terreni di natura e resistenza diversa e sopra ad un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Art. 38 - Le fondazioni debbono posare su terreno perfettamente solido nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si potrà raggiungere il terreno compatto e sia necessario applicarle su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi della tecnica costruttiva per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 39 - Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere impiegate malte cementizie o idrauliche e queste dovranno essere usate di preferenza anche nella muratura in elevazione. Nella muratura di pietrame resta vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari, la muratura stessa verrà interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari e da fasce continue di calcestruzzo di cemento, dello spessore non inferiore a cm. 12 e ciò per tutta la lunghezza del muro. La distanza reciproca di tali corsi e fasce dovrà non essere superiore a m. 1.50.

Art. 40 - Nel caso di copertura a volta gli spessori delle murature portanti dovranno essere proporzionati in modo da resistere alla spinta da esse praticata.

Art. 41 - I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di geli, in quelli cioè in cui la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte le opere di muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti d'uso per difendere le murature dal gelo notturno.

Nella struttura in cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato di cui al R. D. 29 Luglio 1933

n° 1215 e di quelle vigenti all'atto dell'inizio del lavoro. In tutti gli altri lavori dovranno essere osservate le norme tecniche di buona costruzione emanate con R.D.

25 Marzo 1935 n° 640 obbligatorie per tutti i Comuni del Regno.

Art° 42 - E' fatto assolutamente divieto di fare miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione a edifici non rispondenti per struttura, altezza e larghezza delle vie, al regolamento edilizio vigente a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica od archeologica. Qualora si rendano necessari lavori richiesti dalla stabilità o manutenzione dei fabbricati i lavori stessi dovranno, per quanto è possibile uniformarsi alle prescrizioni vigenti per le nuove costruzioni.

Art° 43 - Per le norme relative ai locali di abitazione, alle latrine, lavandini, bagni, acqua potabile nelle abitazioni, fognatura domestica e allacciamenti a quella pubblica dovrà essere fatto riferimento al regolamento generale d'igiene del Comune.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STABILITA' E SICUREZZA DELLE OPERE PROVVISORIE
NECESSARIE ALLA COSTRUZIONE DEI FABBRICATI

Art° 44 - chiunque voglia fare eseguire un'opera, sia di demolizione, sia di movimento di terra, in prossimità del suolo pubblico deve precedentemente recingersi al luogo assegnato all'opera con assito a tavolato nei modi che verranno determinati dall'Amministrazione Municipale.

Quando la costruzione dell'assito portasse sovrachio incoato al pubblico passaggio, l'Amministrazione Municipale potrà non permetterla e dare agli esecutori delle opere gli ordini per tutelare la sicurezza pubblica.

Art° 45 - Le rampe e i ponti di servizio debbono porsi in opera solidamente, saranno muniti di parapetto chiodato internamente e di tavole collocate per lungo e per corto sul piano dell'armatura allo scopo di impedire la caduta dei rottami. Le travi se collocate a sbalzo, saranno assicurate all'interno da muri e sostegni da cassettoni.

I collegamenti delle diverse parti dei ponti debbono essere fatte con gattelli e solanghe di ferro.

Nella disposizione dei ponti di servizio si deve lasciar sussistere il ponte immediatamente inferiore a quello sul quale si lavora e questo deve avere costantemente le tavole raddoppiate. E' vietato l'uso delle scale mobili per trasporto di materiali.

DEL SUOLO PUBBLICO

Art° 46 - E' vietato di fare alcuna modificazione, anche temporanea, sui marciapiedi e sulle cunette selciate, o non selciate, adiacenti ai fabbricati.

Il Podestà, su parere della Commissione Edilizia, può, nei casi in cui sia privata l'assoluta necessità, permettere simili modificazioni, purchè da queste non venga danno al pubblico passaggio.

Art° 47 - Le depressioni nei marciapiedi o cunette attualmente esistenti per l'accesso

ADDI 22 NOVEMBRE 1939-XVIII-

veicoli alle località adiacenti al suolo pubblico saranno immediatamente tolte dal Municipio appena i proprietari avranno cessato di servirsi di quella località per l'accesso dei veicoli.

Art° 48 - È vietata l'apposizione di gradini, sedili, colonnette, paracarri sul suolo pubblico.

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, potrà però permettere la collocazione dei colonnetti negli angoli delle case prossime ai luoghi d'intersezione delle vie, prescrivendone le modalità.

In ogni caso essi saranno di pietra resistenti ai geli e avranno l'altezza di almeno m. 0,90 dal suolo. Dovranno poi essere rimossi dal proprietario quando fossero ridotti in cattivo stato.

Art° 49 - Le aperture di luci sui marciapiedi e in generale sul suolo pubblico, dovranno avere una lunghezza non superiore a m. 0.60 ed una larghezza massima di m. 0.30, saranno munite di ferriate fisse di cui il lato migliore sia aderente alla linea d'intersezione della facciata col piano stradale.

Art° 50 - Le scavazioni e costruzioni relative ad opere sotterranee nei terreni privati adiacenti alle strade e piazze pubbliche, prima di essere intraprese dovranno denunciarsi al Podestà, che incaricherà l'Ufficio Tecnico di verificare se le medesime possono direttamente o indirettamente interessare il suolo pubblico.

APPOSIZIONE DI INSEGNE, ISCRIZIONI, TENDE E SIMILI

Art° 51 - Le insegne, iscrizioni di negozi, opifici, alberghi, osterie, botteghe e simili debbono essere artisticamente apposte.

Il testo della iscrizione che si vuole esporre al pubblico deve essere riportato sulla domanda di licenza ed approvato dall'Autorità Comunale.

Art° 52 - Le tende a padiglione che vogliono collocarsi all'esterno della parte delle botteghe debbono, con la loro lunghezza, comprendere tutta la larghezza delle porte cui vengono apposte, ed i loro lembi inferiori essere all'altezza minima di m. 200 dal piano viabile. La loro sporgenza dalle facciate potrà essere uguale alla larghezza del marciapiede, in questo caso soltanto sarà permesso di apporre un tendone nella parte anteriore, purchè discendente fino al ciglio del marciapiede fissato a questo in modo che il vento non possa agitarlo. Nelle traverse nazionali e provinciali la sporgenza delle tende a padiglione deve essere tale da lasciare un'area libera della larghezza minima di m. 3.50 fra l'asse stradale e la parte più sporgente delle medesime. In tutte le altre strade, le tende a padiglione non sono permesse se non lasciano un'area della larghezza di almeno m. 2.50 fra l'asse stradale e la loro massima sporgenza.

Art° 53 - Le mostrine mobili serventi ad esporre al pubblico oggetti di commercio non potranno avere sporgenza maggiore di m. 0.15 dalla fronte dei fabbricati.

ADDI 22 NOVEMBRE 1939-XVIII-

NUMERAZIONE CIVICA, INDICAZIONE DELLE VIE ED ALTRE SERVIZI PUBBLICI

Art° 54 - I privati sono tenuti a permettere che il Municipio apponga ai loro edifici la numerazione civica e vi mantenga tabelle indicanti il nome delle vie e piazze. Essi sono tenuti a rispettare le tabelle, non coprirle e nasconderele, ed sono ripristinarle a loro spese qualora esse siano state danneggiate o distrutte per fatto ad essi imputabile. Se fosse necessario di coprirle con insegne le targhe queste potranno essere spostate a spese del proprietario e dietro indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art° 55 - Dovranno pure i proprietari permettere che il Municipio appoggi ai loro edifici bracci e fanali per la pubblica illuminazione, qualora la larghezza della strada non consenta di appoggiarli al suolo.

SORVEGLIANZA E DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE

REGOLAMENTO - CONTRAVVENZIONI E PENALITA'

Art° 56 - I disegni originali approvati dal Podestà e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciati dall'autorità Comunale, dovranno sempre trovarsi sul luogo delle costruzioni per tutta la durata del lavoro ed essere ostensibili ad ogni richiesta degli agenti municipali, incaricati della sorveglianza.

Art° 57 - Se i lavori non venissero iniziati entro un anno dalla data della approvazione, questa si intenderà decaduta e non potrà riaversi che in seguito ad altra domanda presentata dall'interessato e sottoposta a nuova esame.

Art° 58 - Durante l'esecuzione dei lavori, l'Ufficio Tecnico Comunale avrà diritto di procedere ad ispezioni delle fabbriche per verificare se siavi apportate modificazioni ai tipi presentati.

In questo caso, a meno che le modificazioni non siano di minima entità ed evidentemente non contravvengano ad alcuna disposizione regolamentare, il Podestà ne ordinerà la sospensione ed inviterà il proprietario a presentare una nuova domanda con tutte le forme e prescrizioni contenute nel presente Tit. I.

Art° 59 - L'Ufficio Tecnico Comunale si varrà nelle ispezioni e verifiche del personale proprio, e nella esecuzione delle ordinanze, delle Guardie Comunali.

Art° 60 - Nei casi in cui il proprietario interrompa, per qualsiasi ragione la esecuzione delle opere, dovrà sempre far eseguire quelle opere ritenute necessarie per togliere eventuali pericoli e sconcie, per garantire la solidità delle parti costruite. Qualora vengano iniziati lavori senza la prescritta autorizzazione e vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni penali di cui all'art° 106 T. U. della legge Comunale e provinciale o di quelle maggiori, previste nei regolamenti Comunali.

U. per bonu
Esattore H.
Il Procuratore



ADDI 22 NOVEMBRE 1939-XVIII-

In caso di inadempimento di tali prescrizioni da parte del proprietario dell'edificio, gli sarà contestata contravvenzione ed, ove occorra, il Podestà provvederà all'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra, a termini di legge. trascorso un mese dalla interruzione delle opere dovrà cessare ogni occupazione del suolo pubblico, con materiali staccati, ponti ecc.

Art° 61 - Per occupazione provvisoria del suolo pubblico con recinti, staccati, puntellatura, depositi di materiali ed altro, oltre ad ottenere la prescritta licenza dalle competenti autorità, ed oltre all'osservanza delle norme prescritte dal Tit. VI° del presente regolamento, si dovranno osservare anche le norme speciali all'uopo stabilite nei vigenti regolamenti Municipali di Polizia Urbana per l'occupazione del suolo ed aree pubbliche pagando le relative tasse.

Art° 62 - Nei riguardi dei fabbricati destinati alle aziende industriali, commerciali ed agricole, si richiamano le norme e le sanzioni del Regolamento Generale approvato con R. D. 14/4/1927 n° 530.

La vigilanza e l'applicazione di dette norme è esercitata dagli organi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del Regolamento suddetto.

ADDI 22 NOVEMBRE 1939-XVIII-

I L P O D E S T A'

N° 271 Vista la domanda dell'Esattore Comunale Sig. Pugno Reg. Luigi per rimborso di quote inesigibili di imposte Comunali relative all'esercizio 1936 e retro.-

66 - Quote inesigibili - Gravati - Accertato che la domanda stessa fu presentata nei termini di legge.

Visti ed esaminati gli atti e i documenti esibiti a giustificazione della inesigibilità di ogni singola quota tuttora inesatta.

Verificato che dalle quote comprese nell'elenco allegato alla domanda, quelle di cui ai numeri 1,12,14,15,20,21,22 e 23 relative ai contribuiti Acerbi Federigo fu Antonio, Magnani Pietro, Mori Amedeo, Panicucci Alberto, Scali Alfredo, Tronconi Erminio e Corti Alberto, per un complessivo importo di L/ 871,57, furono regolarmente soddisfatte posteriormente alla presentazione della domanda, per cui, dalle L. 1639,69 inizialmente richieste, il credito pagato dall'Esattore al titolo che sopra residuasi a sole L. 768,12, meno gli aggi di riscossione, non dovuti sulle imposte non esatte.

Ritenuto che per le rimanenti quote, meno quello riflettente il Casale Mario, l'inesigibilità è comprovata e giustificata da regolari atti e documenti di esecuzione, per cui l'Esattore meritò di esserne discaricato.

Ritenuto che parzialmente debba discaricarsi al predetto contabile la quota di Casale Mario, perchè se non tranquilli che gli atti di prima esecuzione da parte dell'Esattore Comunale di Rosignano Marittimo siano stati compiuti nei termini di legge, certo certo è che la procedura dell'Esattore di Campiglia fu tempestiva perchè inoltrò la delega per riaccredito

Publicis B
23
1939
Il Segretario Comunale

2/8/41 Dir. Reg.
Iste ad approvati dal
regio e Prefettura, in
data del 12/11/41 all'ist.
Comuna L. del Tit.
i legge Comunale e
inviata, in data
12. 1. 1940
indivisi 6/11/1940
p. di Suppl.
1° lotto